

COMUNE DI MOLITERNO

(Provincia di Potenza)
Piazza Vittorio Veneto n. 1
c. a. p. 85047



☎ telefono 0975 - 668511

☎ Fax 0975/668537

www.comune.moliterno.pz.it

N PROVVEDIMENTI SINDACALI

FARMACIE: FACOLTA' DI EFFETTUARE IL SERVIZIO A BATTENTI CHIUSI IN ORARIO DIURNO

IL SINDACO

PREMESSO che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che, con i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in breve, di seguito, DPCM) del 4, dell'8, del 9 e dell'11 marzo scorsi, sono state disposte misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, nel presupposto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che sono stati registrati, nel territorio cittadino, casi di contagio del virus COVID-19, che lasciano presumere un'ulteriore diffusione dello stesso;

PRESO ATTO che, con l'ultimo DPCM dell'11 marzo 2020, è stata disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, con esclusione di alcune tipologie di esercizi tra cui farmacie e parafarmacie, con l'avviso di esercitare l'attività garantendo il rispetto della "distanza di sicurezza interpersonale di un metro" già disposta, al pari delle altre misure igienico-sanitarie cogenti, dall'Allegato I del DPCM dell'8 marzo precedente;

CONSIDERATO che, a seguito di particolari situazioni, possono non essere attuabili, da parte delle farmacie, le misure atte al contenimento del contagio;

CONSIDERATO che l'assistenza farmaceutica rientra nei servizi essenziali sanitari e che, pertanto, ne deve essere garantita la continuità del servizio per la popolazione ;

RICHIAMATI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO opportuno disporre, con il presente provvedimento, misure urgenti, straordinarie e temporanee, a tutela della pubblica incolumità e dell'igiene e salute pubblica, che consentano ai titolari delle farmacie cittadine di rispettare e far rispettare la misura della distanza interpersonale e

delle altre misure igienico-sanitarie, prescritte per evitare la diffusione del contagio ed, al tempo stesso, di garantire l'essenziale ed imprescindibile prosecuzione del servizio;

RILEVATO che la vigente Legge Regione Basilicata 5 aprile 2000, n.29 e s.m.i, recante "Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione", dispone, al comma 4 dell'art.1, la resa del servizio prestatato dalle farmacie a "battenti aperti", quando la farmacia è aperta al pubblico ed a "battenti chiusi" quando la farmacia è di turno, con i battenti di ingresso chiusi ma con la presenza del farmacista in servizio;

RITENUTO, pertanto, opportuno consentire, in via straordinaria e temporanea, in presenza di situazioni particolari, che non permettano il rispetto delle misure atte al contenimento del contagio, in deroga al citato art. 1 comma 4 della L.R. Basilicata n. 29/200 e s.m.i., alla farmacia cittadina di rendere il servizio di assistenza farmaceutica a "battenti chiusi", anche negli orari di apertura al pubblico, oltre che quando la farmacia è di turno;

RITENUTO opportuno consentire la resa del servizio farmaceutico a "battenti chiusi" alla farmacia cittadina, negli orari di apertura al pubblico, a partire dalla data odierna e richiamando i termini del citato DPCM dell'11 marzo 2020, demandando a successivo provvedimento l'eventuale proroga delle misure urgenti disposte con il presente atto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 ;

VISTO la L.R. Basilicata 5 aprile 2000, n. 29 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale

per quanto sopra argomentato;

DISPONE

- è consentito, in via straordinaria e temporanea, ai titolari della farmacia cittadina, in presenza di situazioni particolari che non permettano il rispetto delle misure atte al contenimento del contagio, di cui all'Allegato 1 del DPCM dell'8 marzo 2020, in deroga all'art. 1 comma 4 della vigente L.R. Basilicata n. 29/2000 e s.m.i., di rendere il servizio di assistenza farmaceutica a "battenti chiusi", anche negli orari di apertura al pubblico, oltre che quando la farmacia è di turno, secondo le definizioni della citata legge regionale;

- il titolare della farmacia cittadina ha facoltà di effettuare il servizio farmaceutico a "battenti chiusi", negli orari di apertura al pubblico diversi da quelli in cui la farmacia è di turno, a partire dalla data odierna e sino al 25 marzo 2020, richiamando i termini del citato DPCM dell'11 marzo 2020, demandando a successivo provvedimento l'eventuale proroga delle misure urgenti disposte con il presente atto;

- il titolare della farmacia cittadina dovranno comunicare preventivamente all'ASP Potenza, competente territorialmente, la volontà di svolgere, in tutto o in parte l'attività, "battenti chiusi";

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso al Prefetto di Potenza.

DISPONE, altresì,

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Moliterno e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché diffuso agli organi di stampa e televisione e altri organi di informazione;
- di trasmettere il presente provvedimento all'ASP-'U.O.FARMACEUTICA TERRITORIALE, all'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI POTENZA, alla FEDERFARMA DI POTENZA;
- di trasmettere il presente provvedimento all'U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI URP e Ufficio STAMPA per quanto di competenza, e, per opportuna conoscenza, all'U.D. POLIZIA LOCALE e all'U.D. ASSETTO DEL TERRITORIO Ufficio Suap e Attività Produttive.

AVVISA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che, avverso il presente provvedimento, è ammesso:

- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (*D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971*);
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Moliterno.

Dalla Residenza Municipale, 15 marzo 2020



IL VICE SINDACO
G. Raffaele Acquafredda

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Raffaele Acquafredda", written over the printed name.